


ITER PROCEDURALE PER LA DENUNCIA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE

Dott.ssa Teresa Miele

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

ABSTRACT



Negli ultimi 50 anni si sono susseguite numerose riforme legislative che hanno condotto a un'evoluzione dell'attività sanitaria in riferimento alla tutela della salute del lavoratore ed in particolare in riferimento alle malattie professionali. La malattia professionale, definita anche "tecnopatia", è una patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa e che è dovuta all'esposizione nel tempo a dei fattori presenti nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in cui opera.

Con il D.P.R. n. 1124 del 1965, che ha disciplinato il funzionamento dell'INAIL, è stato previsto un sistema assicurativo che tutela il lavoratore che contrae una malattia professionale. In particolare, l'art. 3 della legge stabilisce che rientrano nella copertura INAIL le malattie professionali comprese nelle tabelle inserite negli allegati 4 e 5 che sono stati progressivamente aggiornati sino all'intervento effettuato con il D.M. 9 aprile 2008.

Queste tabelle indicano complessivamente 85 categorie di malattie per il settore dell'industria e altre 24 per il settore agricolo, che – quando si manifestano – si presumono dovute all'attività lavorativa e che quindi vengono ricomprese nella copertura assicurativa. Si tratta delle c.d. malattie tabellate, così definite appunto perché inserite nelle tabelle richiamate dalla legge.

Tuttavia il lavoratore può contrarre anche altre malattie, non indicate nelle tabelle causate però sempre da fattori di rischio presenti nel luogo in cui questo prestava l'attività lavorative.

In questa ipotesi, per poter ottenere le prestazioni INAIL, il lavoratore dovrà dimostrare che la malattia (non compresa nelle tabelle) trova la sua causa da elementi presenti nell'ambiente in cui ha lavorato. In termini tecnici si dice che il lavoratore è onerato della prova del nesso causale tra malattia e condizioni di lavoro. Si parla in questi casi di malattie professionali non tabellate.

DEFINIZIONI DI MALATTIA PROFESSIONALE

La malattia professionale (detta anche "tecnopatia") è la patologia cui è soggetto il lavoratore in conseguenza, fra l'altro dell'attività lavorativa, del luogo di lavoro e di altre condizioni al contorno.

Nella malattia professionale la causa agisce lentamente e progressivamente nell'organismo e deve essere diretta ed efficiente ovvero in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo e prevalente. Quindi nelle malattie professionali deve esserci un nesso diretto tra l'attività lavorativa svolta e la malattia contratta. Molteplici sono, infatti, i rischi sia diretti che ambientali a cui i lavoratori sono quotidianamente sottoposti, ma affinché la malattia si possa considerare di origine professionale è necessario che sussista il c.d. nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata.

Si riportano di seguito le definizioni più complete:

- Patologia che ha come causa (o concausa) l'esercizio di una attività lavorativa ed è determinata dall'esposizione prolungata ad un agente nocivo (organizzativo, chimico, fisico, ecc.) (ex ISPESL)
- "qualunque alterazione dello stato di salute di un lavoratore, provocata, con causa lenta, da un fattore di rischio professionale" (Sent. Co.Co. 179/88)
- Un'alterazione dello stato di benessere conseguente all'esposizione a condizioni lavorative, dalla quale esitano menomazioni (C.P.P.).

Riassumendo le caratteristiche identificative delle malattie professionali sono un quadro clinico, non sempre distinguibile da quello di patologie di altra natura, relazione diretta causa-effetto e dimostrabilità dell'avvenuta esposizione attraverso l'identificazione di indicatori quali-quantitativi di esposizione ai rischi e di effetto di essi.

NASCITA ED EVOLUZIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA

La tutela della salute del lavoratore nasce per la prima volta nel 1877 con la prima assicurazione privata contro gli infortuni stipulata da un'impresa di filatura del Novarese e successivamente nel 1883 con la nascita della "Cassa Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni degli operai sul Lavoro", il nucleo originario dell'attuale INAIL. Tuttavia, l'assicurazione è, in tale epoca, ancora facoltativa. Dal 1917 si ha l'obbligatorietà dell'assicurazione estesa all'agricoltura.

Un passo in avanti fu fatto nel 1934, anno di nascita dell'INAIL e soppressione degli altri istituti assicurativi. L'obbligo di denuncia per ogni medico delle malattie indicate in un elenco, composto originariamente da 6 patologie professionali (intossicazione da piombo, da mercurio, da fosforo, da solfuro di carbonio, da benzolo, omologhi e derivati e l'anchilostomiasi) si ha col R.D. 1765/35. La tutela delle malattie professionali è contemplata in primo luogo dal DPR 1124/65: *"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*.

Tali decreti sono il frutto dell'attuazione dell'Art. 10 del D.Lgs. 38/2000 che, oltre ad introdurre il "danno biologico", ha istituito una Commissione Scientifica a cui è stato affidato il

Salute & Prevenzione

compito di tenere sotto osservazione casi di malattia di probabile e di possibile origine professionale al fine di proporre periodicamente una revisione delle tabelle previste dal Testo Unico.

IL SISTEMA TABELLARE ITALIANO

Il criterio del sistema tabellare italiano è costituito dall'associazione tra il rischio lavorativo e il settore in cui esso è presente. In pratica, il sistema tabellare "chiuso" si fonda su tabelle a colonne e righe mentre nel sistema tabellare "aperto" si ha la possibilità di riconoscere la dipendenza dal rischio lavorativo (esposizione all'agente) anche in lavorazioni differenti da quelle elencate nelle tabelle.

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
1) MALATTIE CAUSATE DA ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ANEMIA EMOLITICA (D59.8)	Lavorazioni che espongono a stibina.	1 anno
b) PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA (J63.8)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti.	10 anni
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
2) MALATTIE CAUSATE DA ARSENICO, LEGHE E COMPOSTI:		
a) ANEMIA EMOLITICA (D59.8)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'idrogeno arsenicale.	1 anno

Figura 1 - Struttura della Tabella delle Malattie Professionali (TMP)

Dalle tre colonne sopra riportate si evince:

- nella prima colonna sono indicate le malattie raggruppate per agente causale;
- nella seconda colonna sono indicate le lavorazioni che espongono all'agente morbigeno;
- nella terza colonna è specificato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione (PMI).

Il riscontro di una patologia professionale, o il sospetto della professionalità di una malattia, rendono obbligatoria la denuncia. Il DM 18/04/73 definisce i contenuti:

61 tipologie di malattie, distinte in:

- malattie provocate da agenti chimici (39);
- malattie della cute (2° categorie tumori cutanei ed altre affezioni cutanee);
- affezioni broncopolmonari (7 tipologie);
- malattie infettive (4 tipologie);
- malattie da agenti fisici (8 tipologie);
- malattie dovute a carenze (lo scorbutto non più presente nel nuovo al pari del "nistagmo" dei minatori).

Per ciascuna voce di tabella è stata inserita l'indicazione nosologica delle malattie correlate ai diversi agenti con la relativa codifica internazionale. La "tipizzazione" delle patologie rende più efficace l'operatività della presunzione di origine. Tra le novità ricordiamo che sono state inserite numerose forme neoplastiche con l'indicazione dell'organo bersaglio, le malattie da sovraccarico biomeccanico, l'ernia discale lombare da vibrazioni trasmesse al corpo intero ed anche le tecnopatie da movimentazione manuale di carichi. È stato, poi, ampliato il numero delle lavorazioni che determinano l'insorgenza dell'ipoacusia.

MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE PER TIPO DI MALATTIA - TUTTE LE GESTIONI ANNI MANIFESTAZIONE 2005-2009						
TIPO MALATTIA	2005	2006	2007	2008	2009	Var. % 2009/2005
TOTALE MALATTIE PROFESSIONALI	26.787	26.826	28.856	29.939	34.646	29,3
di cui:						
<i>Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee</i>	8.767	10.050	11.394	12.971	17.620	101,0
<i>Ipoacusia da rumore</i>	7.000	6.409	6.380	5.959	5.813	-17,0
<i>Malattie respiratorie</i>	2.689	2.510	2.618	2.450	2.353	-12,5
<i>Malattie cutanee</i>	1.161	973	892	767	726	-37,5

Figura 2 – Malattie professionali denunciate per tipo di malattia anni 2005 - 2009

Inoltre allo scopo di agevolare la tutela anche di patologie prive di una nosologia ben definita, è stata inserita, per alcuni agenti patogeni, la voce "altre malattie causate dall'esposizione ai suddetti agenti". In questi casi la malattia derivante da determinate sostanze si può ritenere tabellata quando in base ai più recenti dati epidemiologici e alla più evoluta letteratura scientifica risulta che, con elevato grado di probabilità, quell'agente è causalmente idoneo a provocare quella malattia.

Poiché non è più possibile, in base alle conoscenze attuali, attribuire certezza di origine alle malattie professionali per il cambiamento delle esposizioni e dell'interazione tra causa morbigena e suscettibilità individuale (si parla di combinazione di multifattorialità e sensibilità individuale), la Commissione Scientifica ha segnalato dei criteri per la definizione ovvero:

- elevata probabilità (lista I)
- limitata probabilità (lista II)
- possibilità (lista III)
- desunti dai cinque criteri di causalità (Hill A.B., 1965):
- consistenza (associazione dimostrata in più studi)
- forza (la probabilità aumenta con il RR e esiste gradiente dose-effetto)
- specificità
- temporalità (la causa precede la malattia)
- coerenza (plausibilità biologica, da valutare con vari modelli anche animali)

SISTEMA TABELLARE	
VANTAGGI	SVANTAGGI
Il tecnopoatico non ha l'obbligo di provare il nesso eziologico fra il fatto morboso e l'attività svolta	Minore possibilità di interventi preventivi e mancato riconoscimento di:
L'INAIL può procedere all'accertamento con maggiore speditezza e certezza giuridica	Malattie non tabellate oppure derivanti da lavorazione o sostanze non previste in tabella
Esistono maggiori possibilità di interventi preventivi legati al riconoscimento del rischio	M.P. manifestatesi o denunciate oltre i termini previsti

Tabella 1 – Vantaggi e svantaggi del sistema tabellare

ADEMPIMENTI DEL MEDICO IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE

Il medico che per primo accerta o motivatamente sospetta una malattia professionale deve “denunciare e refertare” la situazione riscontrata attraverso la compilazione di specifica modulistica, ai sensi delle norme vigenti

1. Denuncia ai sensi dell'art. 139 del T.U. - D.P.R. 1124/1965, come modificato dall'art. 10 del D. lgs.vo 38/2000.

La denuncia deve essere inoltrata qualora il medico accerti la presenza di una patologia prevista nell'elenco allegato al Decreto 27 aprile 2004 o ragionevolmente sospetti la correlazione tra una condizione patologica e l'attività lavorativa svolta. Nella denuncia il medico deve indicare se la correlazione con l'attività lavorativa è di elevata probabilità, di limitata probabilità o di possibilità. Quest'ultimo deve inoltrare la denuncia su opportuna modulistica (on-line in casi specifici) a INAIL – DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO E ASL competente per territorio (SPSAL).

2. Referto ai sensi dell'art. 365 del C.P.

Il referto va inoltrato all'Autorità Giudiziaria (La trasmissione della denuncia allo SPSAL può esimere dalla trasmissione del referto alla A.G.).

3. Denuncia ai sensi dell'art. 52 del T.U. 1965

La denuncia corrisponde alla redazione della certificazione sanitaria. Il certificato, in duplice copia, deve essere consegnato dal medico al lavoratore, assieme alle informazioni sul destinatario di esso (Datore di lavoro), sui termini di consegna, sulla possibilità da parte del lavoratore di avvalersi dell'assistenza dei Patronati.

Modulo	INAIL	D.P.L.	SPSAL
A – Denuncia	Si	Si	Si
B - Referto	No	No	Si
C – Primo certificato	Si	No	No

Tabella 2 – Schema sinottico

ITER PROCEDURALE PER LA DENUNCIA DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE (art. 52 e 53 D.P.R. 1124/65)

Alla Direzione Provinciale del Lavoro _____
 ASL _____

 Al Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate c/o Sede Inail _____

Denuncia/segnalazione di malattia ai sensi degli art.139 DPR 1124/1965 e art.10 del D.Lgs 38/2000
 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11/12/2009 (G.U. n.76 del 01/04/2010)

Medico dichiarante:
 Cognome _____ Nome _____
 Codice Fiscale _____ n. telefono _____
 In qualità di(*) _____
 Nel Comune di _____ Prov. _____ presso la Struttura _____

Informazioni relative all'assistito ed al lavoro attuale:
 Cognome _____ Nome _____ Sesso M/F _____
 Codice Fiscale _____ Data di nascita _____
 Comune di nascita _____ Prov. _____ Nazionalità _____
 Comune di residenza _____ Prov. _____ CAP _____
 ASL _____ Attualmente lavoratore SI NO
 Datore di lavoro (Ragione sociale) _____
 Settore di lavoro(*) _____ Comune _____ Prov. _____
 Subsettore di lavoro (*) _____

Informazioni sulla malattia (elenco DM 11.12.2009) e sull'attività lavorativa ad essa correlabile:
 Lista (*) _____ Agente/Lavorazione/Esposizione (*) _____
 Malattia(*) _____ Codice(*) _____
 Data prima diagnosi _____ Eventuale data abbandono lavoro _____
 Eventuale data morte conseguente alla malattia professionale _____
 Datore di lavoro (Ragione sociale) _____
 Settore di lavoro(*) _____ Subsettore(*) _____
 Mansioni/attività lavorativa _____ dal (m a) _____ al (m a) _____
 Comune dove si è svolta l'attività lavorativa _____ Prov. _____
 Dipendente Autonomo Altro (specificare _____)

E' stato compilato il primo certificato di malattia professionale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assicurative (art.53 T.U. DPR n.1124/65) ? SI NO

(*) : vd legende

Figura 3 - Denuncia/segnalazione di malattia

La denuncia della malattia professionale deve essere presentata dall'assicurato al datore di lavoro, pena la decadenza dall'indennizzo per i giorni antecedenti alla stessa.

✓ Il medico competente (o qualsiasi altro medico che visita il lavoratore) accerta o ipotizza una malattia professionale.

✓ Esegue quindi il primo certificato che attesta la patologia con probabile causa professionale e lo consegna al lavoratore.

✓ Il lavoratore entro 15 giorni fa recapitare tale certificato al suo datore di lavoro.

- ✓ Il datore di lavoro entro 5 giorni denuncia all'INAIL la malattia professionale inviando:
 - Certificato medico
 - Mansioni del lavoratore
 - Orario di lavoro
- ✓ Documentazione dimostrante i provvedimenti presi ai fini della sicurezza e della salute del lavoratore secondo la normativa vigente: il D.V.R. (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).
- ✓ Successivamente, l'INAIL chiamerà a visita il lavoratore per ricostruire l'anamnesi lavorativa, in particolare in merito alla pericolosità cui è stato esposto per assicurarsi della effettiva origine professionale della malattia nonché inquadramento nel sistema tabellare.

Il medico ha l'obbligo di denunciare il fatto all'ASL territoriale (SPSAL), INAIL e DPL specificando la probabilità che l'evento sia d'origine lavorativa (elevata, limitata, possibile). Tale denuncia va tenuta ben distinta da quella fatta all'INAIL dal datore di lavoro ed ha essenzialmente lo scopo di permettere agli organi di vigilanza di pianificare i controlli sul territorio. (La trasmissione della denuncia allo SPSAL può esimere dalla trasmissione del referto alla A.G.).

BIBLIOGRAFIA

- D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965: art. 3 viene fornita la prima definizione di malattia professionale
- D.M. 18 aprile 1973
- C.P. art. 583 e 365, C.P.P. art.334
- D.Lgs. 38 del 23 febbraio 2000
- D.M. 9/04/2008
- D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

SITOGRAFIA

- http://www.asl.como.it/siclavoro/upload/MedicoCompetente/Conv_med_comp_Relaz_Marcuccio.pdf
- http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_portstg_114804.pdf
- <http://www.slideshare.net/nuovirischisullavoro/dm-9-aprile-2008-nuovo-elencomalattieprofessionaligu-21-luglio2008>
- <https://ricercascientifica.inail.it/statistiche/riconMPpaesiUE.asp?sez=10>
- <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:238:0028:0034:IT:PDF>
- <https://medicocompetente.it>
- <http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0179s-88.html>
- <http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Giurisprudenza>
- <http://www.altalex.com>
- <http://www.lavoro.gov.it/DTL/NA/>